

LE LEGGI PER GLI OPERAI IN TUNISIA

La Repubblica francese ha un bilancio dei Protettorati. Da una Relazione su di esso estesa dal deputato sig. Bepmale, riferita da qualche giornale francese, togliamo alcune informazioni interessanti sul problema concernente l'introduzione in Tunisia, totale o limitata, delle leggi vigenti in Francia a favore delle classi operaie. A siffatta introduzione, nel parere dei ceti governativi e parlamentari della Repubblica, si oppongono alquanto non lievi difficoltà. Frattanto è la prima volta che la questione viene portata, ancorchè per incidenza, davanti al Parlamento francese.

Il relatore incomincia col notare che in Tunisia non è in vigore nessuna delle leggi operaie e di solidarietà sociale votate in questi ultimi anni. Viene soltanto applicata, di fatto, quella sugli infortuni nel lavoro. In virtù dello statuto personale dei coloni e in base a una giurisprudenza ormai costante, si applicano tra padroni e operai le norme della legge francese. È divenuta quasi generale l'abitudine di assicurare gli operai. Di tutto il resto, nulla: non leggi sui sindacati, sugli arbitrati, sul lavoro nelle strade ferrate e nelle miniere, sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sull'assistenza medica. Non esistono neppure i collegi di probiviri.

In parte ciò dipende dal fatto che l'industria, nel senso moderno della parola, è quasi sconosciuta. Notevoli agglomerazioni operaie non esistono nella Reggenza. Se ne vanno però formando nella città di Tunisi, la cui popolazione, in continuo aumento, supera oggi i 200 mila abitanti. Ivi il proletariato ha ormai cominciato ad agitarsi e chiede un trattamento simile a quello del proletariato di Francia.

Il Governo sarebbe da un lato propenso a dargli soddisfazione, ma dall'altro considererà molto gravi i due ostacoli seguenti:

1° L'enorme sproporzione numerica che v'è tra gli operai francesi e quelli stranieri, specialmente italiani.

2° Le stipulazioni diplomatiche, che costringono la Tunisia a concedere ai sudditi stranieri gli stessi diritti che sono goduti dai sudditi francesi. E ciò concerne più che altro l'Italia, in virtù del trattato 26 settembre 1896, già scaduto ma finora sempre prorogato tacitamente.

Bisogna avvertire che in Tunisia gli operai francesi, di fronte agli italiani, stanno come uno a venti per le categorie più numerose, cioè quelle che comprendono agricoltori, sterratori e manovali, e come uno a dieci, al più, per le categorie comprendenti i mestieri urbani. Data una sproporzione simile, dice apertamente la Relazione, è chiaro che ogni diritto che si accordasse andrebbe a beneficio degli stranieri, non dei francesi.

A questo punto viene spiegato il motivo, già molto noto e del resto esatto, che dà luogo alla grande differenza numerica tra le due colonie. L'Italia ha una emigrazione copiosissima, che nel 1905 raggiunse la cifra di 700 mila individui; invece gli emigranti francesi, quasi tutti temporanei, non oltrepassano una media annua di 10 o 12 mila. D'altronde gli operai francesi, anche

i più poveri, come nutrimento, come alloggio, come pulizia, hanno bisogni maggiori e si può dire più civili dei loro confratelli italiani, ai quali perciò bastano salari di cui i primi non possono contentarsi. Gli operai italiani sono migliori nei lavori di forza, resistono meglio alla fame, alla fatica, alle intemperie. I francesi sono superiori come operai d'arte, per il lavoro intelligente, ingegnoso, fine; ma questo essendo un genere di lavoro assai meno abbondante, richiede senza confronto meno braccia. E tale stato di cose è di carattere permanente e non accenna affatto a mutare.

Nel maggio 1904 vi furono in Tunisia scioperi che non durarono molto, ma che indussero le Autorità a studiare la questione operaia; e li nomina, come è uso, di Commissioni e Sottocommissioni, sul che non merita dilungarsi. Gli studi ebbero buon esito riguardo ai punti facili, e venne senza contrasto riconosciuto in massima potersi gradatamente estendere alla Reggenza, come è già stato fatto per l'Algeria, le leggi francesi sui probiviri, sugli infortuni nel lavoro, sulla protezione delle donne e dei fanciulli nelle officine, ed altre simili.

Riguardo ai probiviri, per verità, vi fu qualche inciampo, sempre perchè i trattati garantiscono nella Reggenza parità di diritti ai francesi e agli stranieri, mentre la legge che vige in Francia sottopone anche gli stranieri alla giurisdizione dei probiviri, ma li esclude dalla composizione dei loro collegi. Dopo lungo esame, bisognò contentarsi di proporre una istituzione equivalente, ma un po' diversa, che consisterebbe nell'utilizzare la giurisdizione dei giudici conciliatori (*juges de paix*) invitandoli ad aggregarsi come periti-assessori due o tre persone prese in numero rispettivamente eguale frammezzo agli uni e agli altri nel mestiere di cui volta per volta si tratti.

Ma la questione più ardua, e finora del tutto insoluta, è quella relativa alle organizzazioni operaie, o, come dicono in Francia, ai sindacati.

Secondo la legge del 21 marzo 1884, in Francia i sindacati hanno esistenza legale e riconosciuta mediante la semplice dichiarazione d'essersi costituiti. Invece in Tunisia il decreto bellicale del 15 settembre 1888 sottopone cotesti sodalizi al regime dell'autorizzazione governativa, la qual cosa — e la differenza sta qui — lascia sempre pendere sul loro capo la possibilità del loro scioglimento. Ora siffatto regime sembra agli operai di Tunisi insufficiente per la tutela dei loro interessi professionali, e con ripetute istanze essi chiedono l'applicazione pura e semplice, piena e intera, della surricordata legge francese. La chiedono più che mai dopo che è stato benevolmente posto a loro disposizione, a spese del bilancio del Protettorato, un locale che facilita le loro adunanze.

Chi non sarebbe voglioso di contentarli? Ma siamo sempre al solito bivio di timori e di pericoli: o lavorare in massima parte a beneficio degli stranieri, oppure, se si prendano favorevoli disposizioni speciali per soli operai francesi, esporsi a reclami diplomatici che avrebbero nei trattati internazionali un punto d'appoggio di validità evidente.